



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 833

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 art. 23 bis - Integrazione dei requisiti del marchio di qualità del porfido e delle pietre trentine.

Il giorno **21 Maggio 2021** ad ore **10:58** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PAOLO NICOLETTI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La legge provinciale sulle cave n. 7 del 2006, nell'intento di favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale riconosce e valorizza la filiera fra le ditte operanti nel settore estrattivo per l'esercizio dell'attività di coltivazione, lavorazione nonché di commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, prevedendo il ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori ovvero a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate.

L'articolo 1 della legge in materia di cave dispone infatti che *“Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.”*.

La filiera punta a creare maggiore qualità e la crescita delle aziende e di conseguenza di tutto il comparto in particolare quello del porfido proponendosi come un utile strumento per affrontare la crisi strutturale e gli elementi di debolezza di quest'ultimo settore rappresentati dalle ridotte dimensioni e dalla eccessiva frammentazione delle imprese, da una bassa caratterizzazione del prodotto nonché dai ridotti livelli di investimenti, in particolare tecnologie e innovazione.

L'obiettivo di filiera mira pertanto alla qualità, non solo di prodotto ma anche aziendale e di processo, valorizzando la certificazione dei prodotti nella finalità di creare un sistema virtuoso eticamente e socialmente avanzato.

Nell'ambito del quadro sopra rappresentato l'articolo 23bis della legge provinciale sulle cave, stabilisce quanto segue:

- “1. *La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualità del porfido e delle pietre trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto.*
2. *Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal comma 1, quali, per esempio, il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e del prodotto, il possesso di certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi valutati per il rilascio di queste certificazioni.”*

Tenuto conto che il marchio in quanto certifica l'elevata specializzazione dell'impresa sotto l'aspetto qualitativo, concorre a valorizzare le imprese migliori, che traggono profitto dalla lavorazione di un bene pubblico nel rispetto di regole a tutela del lavoro e dell'ambiente, e che scelgono di puntare sulla qualità, sull'innovazione, sugli investimenti e su una vera e propria filiera territoriale e produttiva, rappresenta un obiettivo di importanza strategica per l'intero settore.

Dato atto che:

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 19/10/2018 ha dato attuazione alle previsioni di cui all'articolo 23bis della legge provinciale sulle cave, in materia di marchio;
- la legge provinciale sulle cave, ha introdotto all'articolo 12.3, alcune disposizioni volte a valorizzare la filiera attraverso il ricorso a forme di aggregazioni tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate stabilendo in particolare, al comma 2, che *“Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo integrato delle filiere produttive previsto dall'articolo 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può consentire un incremento della percentuale prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera c), quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.”*

- nel corso dell'esame del provvedimento previsto dal sopracitato articolo 12 bis, comma 2, da parte del Consiglio delle autonomie è emersa la opportunità di individuare delle misure mirate a rafforzare gli aspetti qualitativi del marchio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e sentito in merito Trentino sviluppo s.p.a., si propone di modificare ed integrare il provvedimento della Giunta provinciale n. 2051 del 19/10/2018 come segue.

- a) La definizione marchio collettivo qualità del porfido e delle pietre trentine” è sostituita con la seguente “marchio di certificazione Trentino Pietre”, ciò in conseguenza del fatto che è stato depositato il marchio di certificazione con il nome “Trentino pietre”.
- b) Quali ulteriori requisiti del marchio si prevede che le imprese richiedenti:
  - applichino nei confronti dei lavoratori alle loro dipendenze, oltre ai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali (cosiddetti contratti collettivi integrativi o di II° livello) ove esistenti ed applicabili;
  - siano in regola con la normativa antimafia.
- c) Quale nuova categoria di soggetti che possono richiedere la concessione del marchio “Trentino Pietre” sono individuate le imprese di commercializzazione del porfido alla condizione che siano iscritte al Registro Imprese della Provincia di Trento, siano operative da almeno 5 anni alla data della domanda e abbiano una sede operativa nel territorio della Provincia di Trento. I predetti requisiti devono risultare dalla visura della Camera di Commercio in corso di validità. A garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità, trasparenza, correttezza professionale delle imprese di commercializzazione richiedenti e quindi a garanzia del consumatore, le imprese di commercializzazione richiedenti il marchio, devono commercializzare esclusivamente il prodotto porfido di aziende che sono a loro volta in possesso e quindi concessionarie del marchio. E ciò vale sia per le imprese che vendono prodotti di terzi sia per le imprese che vendono il prodotto di propri soci.

Tenuto conto che Trentino sviluppo s.p.a. è titolare del marchio, si dà peraltro atto che la predisposizione del regolamento e del disciplinare nonché degli interventi futuri integrativi e/o correttivi di tali atti, siano effettuati da Trentino sviluppo s.p.a., d'intesa con la Provincia.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge provinciale sulle cave, il presente atto è stato sottoposto all'esame della competente commissione permanente del Consiglio.

Considerato altresì che si è ritenuto di sottoporre il provvedimento anche all'esame del Consiglio delle autonomie locali, in quanto riguarda attività di interesse comunale.

Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali in data 28 aprile 2021 ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*Nell'ottica di assicurare adeguate ed omogenee condizioni lavorative e retributive alle maestranze del comparto, si coglie con favore la volontà della Giunta provinciale di integrare, tra i requisiti richiesti ai possessori del Marchio di qualità, l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi integrativi provinciali, ove esistenti ed applicabili. Al fine di rendere maggiormente efficace la previsione in oggetto, sembra opportuno precisare - nella deliberazione - che l'obbligo si riferisce all'applicazione della contrattazione collettiva pertinente al settore di attività dell'impresa, individuando successivamente - nell'ambito di una revisione del disciplinare - il contratto pertinente, per ciascuna categoria di soggetti ammessi a fregiarsi del marchio.*

Dato atto che la competente commissione permanente del Consiglio ha espresso parere favorevole in data 13 maggio 2021.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli articoli 1, 12 bis, 23 e 23bis, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava”;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare la propria deliberazione n. 2051 del 19 ottobre 2018 come segue:
  - a) La definizione marchio collettivo qualità del porfido e delle pietre trentine” è sostituita con la seguente “marchio di certificazione Trentino Pietre”.
  - b) Quali ulteriori requisiti del marchio si prevede che le imprese richiedenti:
    - applichino nei confronti dei lavoratori alle loro dipendenze, oltre ai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali relativi alla tipologia di attività svolta (cosiddetti contratti collettivi integrativi o di II° livello) ove esistenti ed applicabili;
    - siano in regola con la normativa antimafia.
  - c) Quale nuova categoria di soggetti che possono richiedere la concessione del marchio “Trentino Pietre” sono individuate le imprese di commercializzazione del porfido alla condizione che siano iscritte al Registro Imprese della Provincia di Trento, siano operative da almeno 5 anni alla data della domanda e abbiano una sede operativa nel territorio della Provincia di Trento. I predetti requisiti devono risultare dalla visura della Camera di Commercio in corso di validità. A garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità, trasparenza, correttezza professionale delle imprese di commercializzazione richiedenti e quindi a garanzia del consumatore, le imprese di commercializzazione richiedenti il marchio, devono commercializzare esclusivamente il prodotto porfido di aziende che sono a loro volta in possesso e quindi concessionarie del marchio. E ciò vale sia per le imprese che vendono prodotti di terzi sia per le imprese che vendono il prodotto di propri soci.
- 2) di dare atto che i requisiti di cui al punto 1 devono essere recepiti da Trentino sviluppo s.p.a. negli atti di propria competenza;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione all’albo del Servizio Industria, Ricerca e Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all’indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE  
Paolo Nicoletti